

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni;
- Il nuovo tributo ha trovato applicazione dall'1.1.2015 ed ha sostituito le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013);
- Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IMIS, nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.

Richiamata la propria deliberazione n. 09 di data 24 marzo 2015, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) nel Comune di Campodenno.

Rilevato che le fonti normative dell'imposta, riconducibili originariamente alla L.P. n. 14/2014, sono state nel tempo integrate e variate dalle seguenti disposizioni:

- L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 (legge di assestamento del bilancio 2015) pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 del B.U.R. n. 22/I-II del 4 giugno 2015;
- Articolo 1, comma 9 ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla Legge n. 34/2015, modificativo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011;
- L.P. 21 del 30 dicembre 2015 – legge di stabilità provinciale per il 2016 – pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 2015 – art. 18;
- Articolo n. 1 della Legge n. 208 del 30 dicembre 2015 – legge di stabilità dello Stato per il 2016 – e art. 1, comma 42 della Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 – legge di bilancio dello Stato per il 2017 -;
- L.P. n. 20 del 29 dicembre 2016 – legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 30 dicembre 2016;
- L.P. n. 9 del 2 agosto 2017 – legge di assestamento di bilancio 2017 – pubblicata sul Numero Straordinario n. 4 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2017.
- L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 – legge di stabilità provinciale per il 2018, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 29 dicembre 2017

Ritenuto quindi opportuno adeguare ed integrare il testo regolamentare in materia di IM.I.S. alle richiamate modifiche normative in modo da rendere più agevole e chiara l'applicazione del tributo.

Preso visione delle proposte di modifica al Regolamento comunale IM.I.S. predisposte dal Servizio Tributi e, dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Dato atto che la Commissione consigliare per lo studio e la predisposizione dei regolamenti comunali nella riunione del 19 febbraio c.a. ha espresso parere favorevole.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 01 marzo 2001, modificato con delibera consiliare n. 5 del 28 gennaio 2016.

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere dell'Organo di revisione economico-

finanziaria, secondo quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Visto il parere favorevole, senza osservazioni, in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 56 – ter comma 1 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.

Con voti Favorevoli unanimi , espressi per alzata di mano, su n. 15 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di apportare al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con delibera consiliare n. 9 di data 24 marzo 2015, le seguenti modifiche:

ART. 4 - Esenzioni ed esclusioni d'imposta

Viene modificato il comma 3 come di seguito indicato:

“Per i periodi d'imposta dal 2016 al 2019, si applica l'esenzione di cui all'articolo 14 comma 6 ter della legge provinciale n. 14 del 2014 agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale, nei limiti e con le modalità disciplinati dal medesimo articolo 14 comma 6 ter e alle cooperative sociali di cui all'articolo 1 comma 1 lettera b della L. n.381/1991 (cooperative di inserimento lavorativo).”

ART. 5 – Assimilazioni ad abitazione principale ed agevolazioni

a) Viene integrato il comma 4 come di seguito indicato:

“La casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riferimento alla sola procedura di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l'assimilazione si applica, senza necessità di provvedimenti presupposti di qualsiasi natura, con la presentazione, in base all'articolo 11, comma 4, della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, di una comunicazione avente natura costitutiva da parte del coniuge che risulta soggetto passivo per la casa coniugale, con la quale si attesta, ai fini della predetta procedura, l'assegnazione dell'abitazione stessa al coniuge non soggetto passivo; la presentazione della comunicazione comporta l'obbligo della presentazione di successive comunicazioni al verificarsi di situazioni di fatto o di diritto che modificano o fanno cessare il presupposto dell'assimilazione come originariamente comunicato, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della precitata legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.”

b) Viene tolto il seguente periodo al comma 1 lettera b):

“ da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purchè ciò avvenga a titolo non oneroso.”

ART. 6 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Viene completato il richiamo normativo al comma 3, lettera b), modificando dopo “...di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia” il richiamo normativo (art. 77 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15).

ART. 14 – Funzionario Responsabile

Al comma 1 viene aggiunto il seguente periodo:

“ il medesimo organo può anche nominare un sostituto in caso di assenza o impedimento anche temporaneo”.

- 2. di dare atto** che le restanti norme regolamentari rimangono invariate, mentre, per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
- 3. di dare atto** che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art.79, 3° comma, del D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- 4. di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
- 5. di dare evidenza** al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
Cattani Giovanna

IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Relazione di pubblicazione
(art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 27/02/2018 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Addì, 27/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott.ssa Ivana

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Delibera divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79 comma 3, del T.U.LL.RR.O.C approvato con DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Addì, 10/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaini dott. Ivana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Campoddeno, 27/02/2018

Visto: IL SINDACO
Biada Daniele

IL SEGRETARIO
Battaini dott.ssa Ivana